

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SUDDIVISA IN N.49 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RETI, CLIPS, E COPRITELECAMERE PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO PER 36 MESI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95,COMMA 2 DEL D.LGS. N° 50/2016 E SS.MM. E II, PER UN IMPORTO TOTALE PRESUNTO, POSTO A BASE D'ASTA, PARI AD EURO 3.144.300,00 IVA ESCLUSA -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di reti, clips, e copri telecamere per il blocco operatorio **descritti nei capitolati tecnici/scheda fabbisogno allegati al presente C.S.A.**, da effettuarsi in contratto di somministrazione a norma degli artt. 1599-1570 del codice civile.

L'appalto, è articolato in n. 49 lotti.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli atti di gara, con la possibilità di una risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Ospedaliera, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto come specificato negli articoli che compongono questo capitolato.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente:

- in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da parte della S.U.A. della Regione Calabria, riguardante la stessa tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato speciale, ed i cui prezzi siano risultati inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara in oggetto;
- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta gara a condizioni economiche inferiori.

Nelle ipotesi di cui sopra, le Ditte aggiudicatarie dovranno impegnarsi a conformare le proprie quotazioni unitarie almeno a quelle risultanti da tali procedure.

Se le ditte aggiudicatarie non dovessero accettare tali condizioni questa Azienda si riserva la facoltà di revoca del relativo contratto di fornitura.

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

ARTICOLO 3
CARATTERISTICHE E CONFORMITÀ

La gara è articolata in n. 49 lotti che si articolano che si intendono unici ed indivisibili nella loro articolazione.

Requisiti tecnici della fornitura:

I dispositivi medici oggetto della presente fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla gara, alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, alla registrazione banca dati e repertorio dei dispositivi medici, importazione, ed immissione in commercio. Devono essere provvisti di marchi CE e devono essere apposti in idonee scatole in modo tale da non pregiudicarne il contenuto.

La confezione di vendita, nonché ogni prodotto unitario deve contenere anche il codice a barre.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

È consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

ARTICOLO 4
QUANTITÀ

Le quantità annuali e triennali indicate per ciascun prodotto sono da considerarsi presunte e non vincolanti per l'AOPC la quale si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell'effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta, mentre potranno apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% (5° d'obbligo) di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile e dell'art. 106 c.12 del D.Lgs.50/16.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per le esigenze operative dei reparti e/o servizi utilizzatori. La Ditta sarà tenuta alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta od in sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti sarà esperita apposita trattativa diretta con la Ditta aggiudicataria del prodotto da sostituire.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

ARTICOLO 5
REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche sono indicate e descritte a fianco di ciascun prodotto del capitolato tecnico.

Qualora la Ditta immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. In tal caso la Ditta sarà tenuta a darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

I prodotti offerti devono essere conformi a tutta la normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità della Ditta.

Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta. Pertanto, eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.

ARTICOLO 6

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Ospedaliera degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente.

ARTICOLO 7 CAMPIONATURA

Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara dovranno presentare a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell'offerta, campionatura dei prodotti offerti nella misura di n. 2 pezzi. Per non gravare eccessivamente sui costi, i concorrenti potranno presentare campionatura "non sterile" di dimostrazione, pur non essendo utilizzabile sul paziente.

La campionatura è presentata porto franco e a titolo gratuito, resterà acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici, diverrà di proprietà dell'A.O. e, per la stessa, non potrà essere richiesto alcun compenso.

La campionatura delle ditte affidatarie resterà depositata nella sede dell'A.O. per tutta la durata del contratto; alla stessa si farà riferimento ogniqualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

Il materiale oggetto della campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta economica.

La mancata fornitura di prodotti uguali alla campionatura depositata costituirà, se non autorizzata, motivo di interruzione immediata del contratto con pagamento dei relativi danni a carico della ditta.

ARTICOLO 8 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono fissi per tutta la durata contrattuale.

ARTICOLO 9 PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi prezzi per confezione, (*arrotondati alla seconda cifra decimale*), saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara (*arrotondati alla seconda cifra decimale*) e il nuovo numero di pezzi per confezione.

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte dell'U.O. Provveditorato-Economato dell'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 10

TEMPI DI FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali (buono d'ordine), con precisione e tempestività assolute.

L'Azienda Ospedaliera comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate **entro 10 giorni** dalla ricezione del buono d'ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: **dalle ore 08:30 alle ore 13:00**, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i magazzini dell'Azienda Ospedaliera che saranno indicati sul buono d'ordine.

In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il contratto *"ipso facto et jure"*, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

Si specifica, inoltre che, il materiale verrà ordinato in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

Inoltre l'Azienda Ospedaliera avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale prevista al successivo articolo 19.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine;
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo e.mail la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dall'Azienda Ospedaliera;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l'Azienda Ospedaliera l'eventuale prodotto sostitutivo.

ARTICOLO 11

CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati della Struttura di destinazione.

I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato speciale, potranno essere rifiutati dalla U.O. di Farmacia, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

Per i prodotti non rispondenti all'atto del collaudo, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla;
- entro i termini indicati dalla U.O. di Farmacia;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell'Azienda Ospedaliera campioni dei prodotti forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Tecnico-Sanitari dell'Azienda Ospedaliera o presso laboratori specializzati scelti dall'Azienda Ospedaliera.

L'eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi, saranno fatti in diminuzione dei quantitativi consegnati.

Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta.

In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall'Azienda Ospedaliera a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Ospedaliera procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 19.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente. I prodotti devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, **un periodo residuale di validità pari ad almeno i ¾ dell'intero**. Le iscrizioni indicanti la data di scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili.

In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni Regionali, Ministeriali, che prevedano la sospensione dell'utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve garantire la segnalazione tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati dall'Azienda Ospedaliera, onde permettere la continuità delle prestazioni sanitarie. In caso contrario, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di approvvigionarsi presso altro fornitore e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

In situazioni di particolare necessità e di urgenza, la Ditta dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre **3 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta.

La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte dell'Azienda Ospedaliera, i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara.

La Ditta, qualora l'Azienda Ospedaliera lo richiedesse, dovrà sostituire i prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione e/o aventi un confezionamento riportante sulla singola unità la data di scadenza, ferme restando le condizioni di gara, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative. Parimenti in caso di obsolescenza dei prodotti, per motivi scientifici, bioetica e legislativi, i Responsabili dei Servizi preposti potranno richiedere alla Ditta i necessari conseguenti adeguamenti.

ARTICOLO 12

GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di **5 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Ospedaliera per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

ARTICOLO 13

ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera provvedere ad acquisti liberi sul mercato dei prodotti di cui al presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

ARTICOLO 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, riportando sulla medesima, numero e data dell'ordinativo di acquisto.

La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 01991520790 e cod. IPA, UFU95Y.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'AOPC.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell'A.O. (PEC areafinanziaria@pecaocz.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso la Farmacia dell'Azienda Ospedaliera.

Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d'ordine, le quali in particolare devono:

- a) riportare gli estremi del buono d'ordine
- b) essere corredate da copia del buono d'ordine e del documento di trasporto;
- c) **riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.**

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 5.000,00.

I pagamenti avverranno in via ordinaria, tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo dell'Azienda Ospedaliera.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

L'Azienda Ospedaliera al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 16

SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all'art. 107 del d. lgs. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, alla presente fornitura.

L'AOPC procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, d. lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi.

In particolare, l'AOPC si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A.R. o PEC e di rivolgersi ad altre imprese del settore, ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b) in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;
- c) sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- d) recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e) inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura;
- f) recidiva per mancata sostituzione;
- g) in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
- h) in caso di applicazione di 4 penalità;
- i) in caso di cessione del contratto;
- j) in caso di sub-appalto non autorizzato;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati;
- l) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- m) constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato;
- n) per motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l'Azienda Ospedaliera riconoscerà a quest'ultima gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Azienda Ospedaliera, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda Ospedaliera ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda Ospedaliera sui beni della Ditta.

Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda Ospedaliera può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta:

a) per motivi di pubblico interesse specificati nell'atto di risoluzione.

In particolare:

- in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art.26 della Legge 488/99 e s.m.i., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
- in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da parte della SUA della Regione Calabria riguardante la stessa tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato ed in cui i prezzi siano risultati inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara oggetto del presente capitolato.

b) in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile.

L'AOPC potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale della fornitura appaltata, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità dell'AOPC stessa di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il subappalto segue le indicazioni di legge e quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la Ditta decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 19

INADEMPIENZE - CLAUSOLE PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria espletata dal RUP di gara, dal Responsabile dell'U.O Approvvigionamenti Beni e Servizi mediante propria determinazione.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta, e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna comporta l'applicazione di una penale minima di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo.

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Ospedaliera.

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sul fornitore.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

Inoltre, la Ditta è soggetta all'applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di **€ 200,00 ad un massimo di € 2.000,00**, quando:

- in caso di fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- non effettua la fornitura o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di utilizzazione e/o distribuzione degli stessi.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile dell'Esecuzione del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Ospedaliera a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

È fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda Ospedaliera, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

ARTICOLO 20

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 21

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta, anche i seguenti obblighi:

- a) la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all'Azienda Ospedaliera o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto conseguente esonero dell'Azienda Ospedaliera da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- b) l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Ditta continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti

collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto;

c) la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Ditta obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs, 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ARTICOLO 22

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 23

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Catanzaro.

ARTICOLO 25

NORME COMUNI

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Capitolato Speciale o dagli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.